

**Art. 1 - Premesse**

Le presenti Condizioni Particolari Gas (CPG) si aggiungono alle Condizioni Generali di fornitura di gas naturale alle quali si rinvia per quanto qui non previsto. Le sottostanti CPG derogano e sostituiscono le eventuali Condizioni Particolari precedentemente stipulate tra il Cliente ed Enercom. In caso di contrasto tra Condizioni Generali e CPG, prevalgono queste ultime.

**Art. 2 – Soggetti e Condizioni**

2.1 Possono aderire alle presenti CPG i Clienti del mercato domestico.

2.2 In relazione all'art. 8 delle Condizioni Generali di fornitura, con la sottoscrizione delle presenti CPG, al Cliente verranno applicate le CPG di cui al successivo capitolo di durata pari a 12 mesi.

2.3 Enercom si impegna ad informare il Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza delle presenti CPG mediante comunicazione scritta, degli eventuali nuovi corrispettivi del servizio di vendita, considerandosi decorrente il termine di preavviso dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente come previsto all'art. 16 delle Condizioni Generali di fornitura. In assenza di tale comunicazione, le presenti CPG s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Enercom, effettuata sempre con un preavviso minimo di almeno 3 (tre) mesi. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali di fornitura, le nuove Condizioni Economiche comunicate si intenderanno accettate e quindi valide e applicate.

2.4 Fatto salvo quanto previsto dai precedenti punti 2.2 e 2.3, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto i corrispettivi e le modalità di aggiornamento degli stessi dovessero subire delle variazioni, ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri di aggiornamento, componenti, elementi, parametri, ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura a partire dalla data di efficacia stabilita dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

**Art. 3 – Decorrenza e durata del contratto**

Il Contratto, fatte salve le facoltà di recesso previste dalle Condizioni Generali di fornitura gas naturale, ha durata indeterminata a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas alle presenti CPG sottoscritte dal Cliente finale, salvo recesso di una delle parti, da comunicarsi per scritto secondo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di fornitura gas.

**Art. 4 – Autocertificazione e manleva**

In caso di switch per cambio fornitore il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara ed attesta a tutti i fini di legge ed, in particolare, ai sensi dell'Allegato A alla delibera 783/2017/R/com e ss.mm.ii. dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che non sussistono particolari condizioni per l'esercizio del recesso dal contratto di fornitura con il precedente fornitore. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare espressamente Enercom da ogni e qualsiasi richiesta che potesse derivare dalla mendacità e/o erroneità della presente dichiarazione.

**Art. 5 – Non cumulabilità delle offerte commerciali**

Resta inteso che, ulteriori offerte commerciali, passate e future, concesse al Cliente in forma di particolari sconti o altri vantaggi, salvo diversa ed espressa indicazione scritta, non integreranno né potranno essere cumulate alle presenti CPG e/o al Contratto.

**Art. 6 – Fatturazione**

La periodicità di emissione delle fatture relative ai consumi, nel rispetto dell'allegato A alla delibera 463/2016/R/com e ss.mm.ii e pubblicata sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) in data 04/08/2016, è almeno bimestrale.

In deroga all'articolo 4 comma 2 della delibera 463/2016/R/com e ss.mm.ii, ciascuna fattura potrà essere emessa entro il termine di 70 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Ulteriori informazioni sulla periodicità di fatturazione sono disponibili sul sito [www.enercom.it](http://www.enercom.it).

**Art. 7 – Corrispettivi afferenti ai servizi di vendita**

Le presenti condizioni economiche per la fornitura di gas naturale sono valide e sottoscrivibili dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Ai volumi di materia prima gas naturale prelevati ogni mese dal punto di riconsegna oggetto della presente fornitura, verranno applicati i corrispettivi del servizio di vendita di seguito esposti:

- Indice mensile PSVda, definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price Assessment – Day Ahead" pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren.
- QMV, pari a 0,08 €/Smc, rappresentativo dello spread di mercato rispetto al prezzo mensile medio del PSVda.
- QBM, pari a 0,01 €/Smc, rappresentativo della remunerazione delle attività funzionali a mantenere il bilanciamento tra le immissioni e i prelievi di gas.
- QCV, pari a 0,01 €/Smc, rappresentativo dei costi variabili di commercializzazione.

La quota fissa di commercializzazione e vendita (QCV Fissa) è pari a 126 €/anno.

Questi valori si intendono riferiti a gas naturale con potere calorifico superiore (PCS) convenzionale pari a 0,03852 GJ/Smc e saranno convertiti al PCS relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura. Inoltre, i corrispettivi dovuti in proporzione al consumo di gas naturale sono indicati assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi "C", il valore C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione, ai fini tariffari, dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente "C" applicabile come comunicato dal Distributore. I corrispettivi sopra indicati intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas.

A tali corrispettivi, oltre a quanto previsto al successivo art. 8, si aggiungeranno anche gli eventuali altri oneri che dovessero essere ulteriormente introdotti da nuove disposizioni normative in materia di forniture energetiche e, tra questi, anche gli eventuali oneri a copertura dell'obbligo di acquisto di quote di emissioni dei gas a effetto serra correlate alle forniture di gas al dettaglio, derivanti dall'applicazione della normativa introdotta dalla Direttiva Emission Trading System 2 (ETS2), ovvero la Direttiva UE 2023/958 del Parlamento Europeo, recepita dal Decreto Legislativo 147 del 10/09/2024, estendendo l'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE (ETS1) all'obbligo di acquisto di quote di emissioni dei gas a effetto serra correlate alle forniture di gas al dettaglio.

Art. 8 – Corrispettivi afferenti ai servizi di rete e altri oneri

Tali corrispettivi prevedono l'applicazione in fattura di importi a copertura degli oneri per i servizi di rete:

- Trasporto e gestione del contatore: componenti di distribuzione e misura ( $\tau_1$ ,  $\tau_3$ ), componente di trasporto (QT), qualità (RS), perequazione (UG1), affidamento distributori gas (ST, VR), compensazione aree di nuova metanizzazione (CE)
- Oneri di sistema: risparmio energetico (RE), compensazione quota commercializzazione (UG2), recupero morosità (UG3)

I valori dei corrispettivi del Servizio di Rete sono indicati sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al link <https://www.arera.it/prezzi.htm>

I corrispettivi di rete si intendono riferiti a gas naturale fornito con potere calorifico superiore (PCS) convenzionale pari a 0,03852 GJ/Smc come definito dall'Allegato A alla Deliberazione 100/2023/R/Com (TIVG). La componente QT sarà convertita al PCS relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura.

Con riferimento al IV trimestre 2025, riportiamo di seguito la % di incidenza di ciascuna componente di vendita e di rete sulla spesa complessiva di un Cliente tipo (uso Domestico avente un consumo annuo pari a 1400 Smc) al netto delle imposte:

AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)		AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna)	
Componente	%	Componente	%
PSVda	39,10%	PSVda	40,54%
QMV + QBM	10,96%	QMV + QBM	11,36%
QCV (fissa + variabile)	12,17%	QCV (fissa + variabile)	12,62%
Corrispettivi del SERVIZIO DI RETE	37,77%	Corrispettivi del SERVIZIO DI RETE	35,48%

AMBITO CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche)		AMBITO CENTRO SUD-ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)	
Componente	%	Componente	%
PSVda	39,85%	PSVda	41,35%
QMV + QBM	9,57%	QMV + QBM	9,32%
QCV (fissa + variabile)	12,41%	QCV (fissa + variabile)	10,53%
Corrispettivi del SERVIZIO DI RETE	38,17%	Corrispettivi del SERVIZIO DI RETE	38,79%

AMBITO CENTRO SUD-OCCIDENTALE (Lazio e Campania)		AMBITO MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)	
Componente	%	Componente	%
PSVda	39,20%	PSVda	34,37%
QMV + QBM	9,42%	QMV + QBM	8,26%
QCV (fissa + variabile)	12,21%	QCV (fissa + variabile)	10,70%
Corrispettivi del SERVIZIO DI RETE	39,17%	Corrispettivi del SERVIZIO DI RETE	46,67%

## BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il bonus sociale è una detrazione applicata sotto forma di sconto nella bolletta per la fornitura di gas naturale. È uno strumento introdotto dal Governo, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale alla soglia sotto indicata.

A decorrere dall'1 aprile 2024, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 come successivamente aggiornato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- non deve essere superiore a 9.530,00 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico
- non deve essere superiore a 20.000,00 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico

Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Per accedere al bonus sociale occorre richiedere ogni anno la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per l'ISEE, tramite ad esempio un patronato, che fornirà i dati direttamente all'INPS e al Sistema informativo integrato, gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il quale provvederà a trasmettere a Enercom gli importi da accreditare. Il bonus sociale elettrico, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale gas.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas <http://www.arera.it> o chiamare il numero 800 166 654.

## ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 87/2024/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it).

## ENERCOM | GAS 100% con CO2 compensata

Per la fornitura di gas naturale Enercom compensa l'emissione di CO2, che si genera dall'utilizzo di gas naturale, con l'acquisto, per conto del cliente, di crediti di carbonio certificati. Questi ultimi, fino all'effettiva entrata in vigore della Direttiva del Parlamento Europeo ETS2 descritta all'articolo 7, sovvenzionano su base volontaria progetti internazionali che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al raggiungimento di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.

I progetti finanziati sono certificati dai più alti standard internazionali in materia di riduzione delle emissioni di carbonio.

### FIRME

Il Cliente dichiara di aver letto le presenti CPG e dichiara l'approvazione specifica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., degli articoli delle suddette CPG: art. 2 (Soggetti e Condizioni), art. 3 (Decorrenza, durata del contratto e rinnovo automatico), art. 4 (Autocertificazione e manleva), art. 5 (Non cumulabilità delle offerte commerciali), art. 6 (Fatturazione).

IL CLIENTE

LUOGO

DATA

**ART. 1 – PREMESSE CONDIZIONI PARTICOLARI ENERGIA ELETTRICA (CPE)**

Possono aderire all'offerta "ALCHIMIA LUCE ORARIA" i CLIENTI FINALI (di seguito CLIENTI) titolari di Punti di Prelievo alimentati in Bassa Tensione (BT) per Usi Domestici. In relazione all'art. 8 delle Condizioni Generali di fornitura, con la sottoscrizione delle presenti CPE, al Cliente verranno applicate le Condizioni Particolari dell'offerta Energia Elettrica (CPE) di cui al successivo articolo 2, per un periodo pari a 12 mesi dall'attivazione della fornitura. Enercom si impegna ad informare il Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza delle presenti CPE mediante comunicazione scritta, degli eventuali nuovi corrispettivi fissi del servizio di vendita, considerandosi decorrente il termine di preavviso dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente come previsto all'art. 16 delle Condizioni Generali di fornitura. In assenza di tale comunicazione, le presenti CPE s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Enercom, effettuata sempre con un preavviso minimo di almeno 3 (tre) mesi. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali di fornitura, le nuove Condizioni Economiche comunicate si intenderanno accettate e quindi valide e applicate.

**ART. 2 - CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA**

In caso di disponibilità di dati orari provenienti da contatori elettronici teleletti, il Prezzo Energia sarà pari ai valori del PUN Index GME, ossia al prezzo di acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano del giorno prima (MGP), calcolato per ogni ora del giorno e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)

Il Prezzo Energia sarà applicato al consumo orario del cliente e alle perdite di rete, eventualmente ottenuto dall'aggregazione dei consumi quart'orari rilevati per il cliente per ogni ora dei giorni di utilizzo di energia elettrica.

Qualora non vi sia disponibilità di un contatore elettronico teleletto di consumi orari o di frazioni orarie presso un punto di fornitura oppure nel caso in cui, in un determinato mese, non siano disponibili misure orarie complete, il Prezzo Energia sarà calcolato come la media aritmetica delle quotazioni del PUN Index GME nel mese di consumo nelle fasce orarie F1, F2, F3.

Tali fasce orarie sono calcolate in base alla Tabella 6 dell'Allegato A alla delibera 491/2020/R/eel e ss.mm.ii dell'ARERA e si distinguono come segue:

F1 (ore di punta): lun-ven dalle 8:00 alle 19:00, escluse festività nazionali

F2 (ore intermedie): lun-ven dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, sabato dalle 7:00 alle 23:00, escluse festività nazionali

F3 (ore fuori punta): lun-sab dalle 23:00 alle 7:00 e la domenica e i festivi tutta la giornata

Si intendono, a carico del cliente i seguenti corrispettivi afferenti ai servizi di vendita moltiplicati per i volumi misurati al lordo delle perdite, ovvero:

- Il Delta PUN, pari a 0,0085 €/kWh, rappresenta lo spread rispetto al prezzo mensile medio del PUN Index GME valorizzato dalla borsa elettrica. Qualora non vi sia disponibilità di un contatore elettronico teleletto di consumi orari o di frazioni orarie presso un punto di fornitura, verrà applicata una componente aggiuntiva di Profilazione pari a 0,003 €/kWh.
- Quota Commercializzazione, pari a 126 €/anno, a copertura degli oneri di commercializzazione sostenuti dal Fornitore
- Quota Sbilanciamento Mercato, pari a 0,0039 €/kWh, a copertura dell'attività di dispacciamento, grazie alla quale il gestore della rete elettrica mantiene l'equilibrio tra domanda e offerta della luce.
- Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento, disciplinati dall'allegato A alla Delibera n. 111/06, modificati dalla Delibera 539/2024/R/eel (Allegato A – TIDE) e dalla Delibera 586/2024/r/eel, ss.mm.ii, ed in generale tutti i corrispettivi previsti dalla normativa via via in vigore in materia di dispacciamento pari a 0,009800 €/kWh suddiviso come segue:
  - corrispettivo uplift a copertura dei costi per l'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali (art. 3-24.3) del TIDE, pari a 0,004410 €/kWh;
  - corrispettivo Pquess a copertura dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (art. 3-24.4 del TIDE), pari a 0,002088 €/kWh;
  - corrispettivo Pyfte a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di TERNA ai fini di dispacciamento, pari a 0,000664 €/kWh;
  - corrispettivo Pqmodrid a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di modulazione straordinaria e del servizio di riduzione dei prelievi (art. 3-24.6 del TIDE), pari a 0,002387 €/kWh;
  - corrispettivi Pqwind a copertura dei ristori per la mancata produzione eolica (art. 3-24.7 del TIDE), pari a 0,000248 €/kWh;
  - corrispettivi Pother a copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento (art. 3-24.8.1 del TIDE), pari a 0,000003 €/kWh
- Corrispettivi di Capacity Market definiti dalle Delibere ARERA 555/2017/R/Com (Allegato A), 566/2021/R/eel e 594/2024/R/eel e ss. mm. ii. (aggiornati ogni 3 mesi con delibera dedicata) ai quali vengono applicate le perdite della bassa tensione, pari a 0,009008 €/kWh per il mese di Novembre 2025.
- Corrispettivo DISPbt, determinato dall'allegato A alla delibera 491/2020/R/eel e ss.mm.ii, pari a 1,2311 €/anno

Le perdite di rete sono definite nell'allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 dell'ARERA (TIS - Testo Integrato Settlement) e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora nel corso di vigenza del contratto la normativa di riferimento subisse delle modifiche, queste saranno automaticamente recepite ed applicate da Enercom con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica.

### ART. 3 - CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI RETE E ALTRI ONERI

Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti [componenti di distribuzione, trasporto e misura ( $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$ ), perequazione UC3, qualità UC6, ARIM e ASOS], che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Enercom nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell'energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi dell'allegato A alla delibera 616/2023/R/eel e della delibera 481/2017/R/eel e ss.mm.ii.

La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E' a carico di tutti i clienti elettrici.

Tutti i corrispettivi e le componenti passanti [componenti di distribuzione, trasporto e misura ( $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$ ), perequazione UC3, qualità UC6, ARIM e ASOS] sono a carico del cliente e sono aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.

Imposte ed IVA sono a carico del Cliente. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito <https://www.enercom.it/info-utili/>

Con riferimento al IV trimestre 2025, riportiamo di seguito la % di incidenza di ciascuna componente di vendita e di rete sulla spesa complessiva di un Cliente tipo (2.700 kWh/anno, domestico residente, potenza impegnata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse) al netto delle imposte:

Prezzo Energia - Perdite di rete escluse	39,15% sul totale della spesa complessiva
Perdite di Rete	5,14% sul totale della spesa complessiva
Delta PUN	3,73% sul totale della spesa complessiva
Ulteriori corrispettivi Vendita	26,05% sul totale della spesa complessiva
Corrispettivi del SERVIZIO DI RETE	25,94% sul totale della spesa complessiva

### ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto, fatte salve le facoltà di recesso previste dalle "Condizioni Generali di Fornitura - Allegato A" e quanto previsto dall'Articolo 1 (CPE), ha durata indeterminata a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica alle presenti CPE sottoscritte dal Cliente finale. Le presenti condizioni economiche di fornitura sono da intendersi valide se sottoscritte ed inoltrate ad Enercom dal 01/01/2026 al 31/01/2026.

### ART. 5 - PERIODICITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

La periodicità di emissione delle fatture relative ai consumi avverrà nel rispetto dell'allegato A alla delibera 463/2016 e s.m.i e pubblicata sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) in data 04/08/2016 è almeno bimestrale.

Ulteriori informazioni sulla periodicità di fatturazione sono disponibili sul sito [www.enercom.it](http://www.enercom.it)

## 100% ENERGIA VERDE

Il 100% dell'energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà generata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, solari, geotermici, alimentati da mare e moto ondoso, da biomasse o da biogas). In particolare, come previsto dalla normativa dell'ARERA in materia (Delibera ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii.), entro il 31 marzo di ciascun anno Enercom annulerà presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d'Origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell'anno solare precedente.



## BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il bonus sociale è una detrazione applicata sotto forma di sconto nella bolletta per la fornitura di energia elettrica. È uno strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale alla soglia sotto indicata.

A decorrere dall'1 aprile 2024, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente :

- non deve essere superiore a 9.530,00 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico
- non deve essere superiore a 20.000,00 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico

Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Per accedere al bonus sociale occorre richiedere ogni anno la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per l'ISEE, tramite ad esempio un patronato, che fornirà i dati direttamente all'INPS e al Sistema informativo integrato, gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il quale provvederà a trasmettere a Enercom gli importi da accreditare. Il bonus sociale elettrico, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale gas.

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

L'agevolazione non è legata all'ISEE, ma l'ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati. I potenziali beneficiari dovranno farne richiesta presso i Comuni di residenza o gli enti da essi designati, quali i CAF abilitati.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Il bonus sociale elettrico, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale gas.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas <http://www.arera.it> o chiamare il numero 800 166 654.

MIX FONTI DELLA PRODUZIONE NAZIONALE

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 224 del 14 luglio 2023 con riferimento all’anno 2024, sono indicate di seguito le informazioni relative alla composizione del mix energetico per il contratto in oggetto, alla composizione del mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico, e alla composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Enercom.

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico per contratto (%) - Anno 2024	Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) - Anno 2024	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) - Anno 2024
Fonti rinnovabili	100,00	51,83	41,62
Carbone	0,00	1,52	7,54
Gas Naturale	0,00	42,01	42,22
Prodotti petroliferi	0,00	0,47	0,70
Nucleare	0,00	0,00	3,19
Lignite	0,00	0,00	0,00
Altre fonti	0,00	4,17	4,73

FIRME

Il Cliente dichiara di aver letto le presenti CPE e dichiara l'approvazione specifica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., degli articoli delle suddette CPE art. 1 - Premesse Condizioni Particolari dell'offerta Energia Elettrica (CPE); art. 2 - Corrispettivi afferenti ai servizi di vendita; art. 3 - Altri oneri / corrispettivi afferenti ai servizi di rete; art. 4 - Durata del contratto; art. 5 - Periodicità di emissione delle fatture.

IL CLIENTE

LUOGO

DATA

